

**REGOLAMENTO
DEL CIMITERO COMUNALE
DI TREMONA**

REGOLAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE

TITOLO I Amministrazione, sorveglianza

Art. 1

Il cimitero è proprietà comunale. Esso è amministrato e sorvegliato dal Municipio a mezzo dell'Ufficio tecnico comunale che, con il Medico delegato, sorvegliano l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e delle vigenti leggi.

Art. 2

L'Ufficio tecnico comunale cura la manutenzione, la pulizia, l'ordine, il disciplinamento e la tenuta a giorno del piano del cimitero e del registro, per quanto concerne la competenza del Comune.

Art. 3

Nel cimitero non si può entrare che a piedi. La circolazione di automezzi è permessa solo per necessità di lavoro.

Art. 4

Tutti i rifiuti provenienti dalla rinnovazione dei fiori, dalla pulizia delle tombe e dei viali e dalla manutenzione delle tombe stesse da parte dei privati, devono essere raccolti e depositati nell'area apposita.

TITOLO II Custode-affossatore

Art. 5

Il custode-affossatore può essere nominato dal Municipio. Egli collabora con l'Ufficio tecnico comunale nella sorveglianza del cimitero.

Compiti del custode-affossatore:

- a) scavare e sistemare le fosse conformemente alle prescrizioni;
- b) effettuare l'inumazione delle salme;
- c) tenere in perfetto ordine tutti gli spazi all'interno delle mura del cimitero;
- d) segnalare al Municipio ogni irregolarità o infrazione del presente regolamento.

TITOLO III Sepulture e inumazioni

Art. 6

Al registro delle inumazioni, da tenersi dal Municipio a disposizione di chi giustifica un interesse, andrà unito un piano del cimitero contenente una pianta degli spazi riservati e occupati, con i rispettivi numeri, nome e cognome, data di nascita, data di morte, data di sepoltura.

Art. 7

Non è permesso smuovere o scavare terra di fossa già occupata se non è trascorso un periodo di almeno 20 anni dall'ultima inumazione, previo consenso dell'Autorità Cantonale competente.

Le ossa che si rinvenissero nella riapertura di fosse saranno deposte nell'ossario comunale, oppure risepellite nella stessa fossa ad una profondità maggiore.

Art. 8

Ogni salma deve essere chiusa in feretro di legno dolce e sepolta in fossa separata, salvo caso di madre e neonato morti all'atto del parto.

Per casi speciali sono concesse casse metalliche.

TITOLO IV Edilizia

Art. 9

Il posto occupato dovrà essere delimitato a spese del concessionario o chi per esso, con almeno cordoni in pietra naturale o artificiale.

Art. 10

Ogni fossa di persona adulta dovrà avere una lunghezza di cm. 180 ed una larghezza di cm. 80 e dovrà distare dalla fossa vicina di almeno 50 cm.

Per i fanciulli minori di 10 anni, le dimensioni sono ridotte a cm. 120 di lunghezza e cm. 50 di larghezza.

Le fosse per le inumazioni delle persone adulte dovranno avere una profondità di almeno cm. 180, quelle dei bambini cm. 150.

Non è concessa la formazione di sepolcri in muratura.

Art. 11

L'erezione di cappelle di famiglia non è concessa.

Art. 12

Qualunque monumento o lapide che si intendesse posare nel cimitero dovrà ottenere l'approvazione del Municipio.

I relativi progetti e disegni, comprendenti l'iscrizione o epitaffio, dovranno essere tempestivamente prodotti in doppio al Municipio per l'approvazione.

Art. 13

Ogni fossa dovrà essere almeno munita con una croce o con una semplice targa con nome, cognome e data di nascita e di morte. L'altezza massima dell'opera funeraria non dovrà superare cm. 160 dalla quota terreno.

TITOLO V Manutenzione

Art. 14

La manutenzione delle tombe, dei monumenti e delle lapidi è a carico dei proprietari. Qualora detta manutenzione non fosse sufficientemente e decorosamente curata, il Municipio vi supplirà a spese del proprietario previo debito preavviso.

Art. 15

I concessionari o i loro successori in diritto sono responsabili per danni causati dalla caduta o dal cedimento di monumenti.

È esclusa ogni responsabilità del Comune.

Art. 16

Durante la posa di monumenti o in occasione di altri lavori, i committenti sono responsabili per eventuali danni causati a persone o cose di proprietà del Comune o di terzi.

Art. 17

Sopra le particelle cedute e sopra le fosse nei campi comuni potranno essere coltivati fiori e arbusti sempreverdi (altezza massima 130 cm.), purché siano mantenuti in modo che non abbiano ad espandersi col fusto e col fogliame al di fuori dello spazio della particella assegnata.

È vietato in modo assoluto la piantagione di alberi ad alto e medio fusto e la coltivazione di fiori e arbusti a foglie aculeate.

Art. 18

Qualora un appezzamento fosse abbandonato, il Comune provvederà alla pulizia dello stesso, e dopo un periodo di 20 anni dall'ultima inumazione, l'appezzamento ritornerà a disposizione del Comune.

Il Comune pubblica una grida sul Foglio Ufficiale Cantonale invitando gli eventuali eredi a far valere i loro diritti entro un anno.

Art. 19

Qualsiasi danno o sfregio a tombe, monumenti, ecc., dovrà essere immediatamente riparato dagli autori, riservato il risarcimento dei danni e l'eventuale deferimento all'Autorità giudiziaria, secondo le disposizioni del codice penale.

TITOLO VI Distribuzione delle sepolture

Art. 20

Il terreno del cimitero comprende i seguenti campi:

- a) campo per sepolture comuni;
- b) campo per sepolture trentennali;
- c) campo per sepolture a tempo indeterminato;
- d) reparto loculi cinerari.

Art. 21

Le particelle e i loculi cinerari non possono essere riservati.

CAMPI COMUNI

Art. 22

Le particelle **nei campi comuni** sono concesse gratuitamente per tutte le persone domiciliate nel Comune per un periodo di 20 anni non rinnovabili. In questi posti possono essere inumate anche salme di:

- a) persone non domiciliate ma decesse nel Comune, mediante pagamento di una tassa di fr. 500.--, più le spese di inumazione;
- b) persone attinenti non domiciliate, decesse fuori Comune, dietro pagamento di una tassa di fr. 500.--, più le spese di inumazione;
- c) persone non attinenti e non domiciliate decesse fuori Comune, mediante pagamento di una tassa di fr. 2'000.-- , più le spese di inumazione.

La tassa di cui alle lettere a/b/c sarà da pagarsi dal Comune di domicilio o dai parenti del defunto.

Art. 23

L'occupazione delle fosse comuni sarà fatta da una delle estremità all'altra, proseguendo progressivamente.

A questo scopo verrà riservata un'area predefinita del cimitero.

Per cura della Municipalità sarà fatto posare un cippo ad ogni tomba portante un numero corrispondente al registro delle inumazioni.

PARTICELLE TRENTENNALI

Art. 24

Per le **particelle trentennali** un posto sarà concesso al prezzo di fr. 500.-- per i domiciliati nel Comune, e di fr. 3'000.-- per i non domiciliati nel Comune, in ambedue i casi per un periodo di anni 30 rinnovabili pagando una tassa adeguata.

Le particelle non rinnovate ritorneranno al Comune che potrà disporne nuovamente.

Art. 25

Nella nuova concessione, i concessionari precedenti avranno il diritto al rinnovo del contratto per un altro periodo trentennale alle medesime condizioni dell'art. 24 e così di seguito.

E' facoltà del Comune di tornare in possesso di qualsiasi particella concessa, quando ciò sia necessario per l'ampliamento o per modifiche topografiche del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Ove la concessione non venisse rinnovata, l'area e le costruzioni esistenti (escluso monumenti, lapide, busti, medaglioni, ecc.), passano di proprietà del Comune che disporrà secondo le circostanze.

Art. 26

I concessionari di un appezzamento non potranno cedere in uso lo stesso o parte di esso ad altri.

PARTICELLE A TEMPO INDETERMINATO

Art. 27

Per le **particelle a tempo indeterminato** sarà concesso un posto da 3 loculi a fr. 4'500.--.

Per concessione a tempo indeterminato si intende un periodo della durata di 99 anni, con possibilità di rinnovi per periodi di 30 anni pagando una tassa adeguata.

LOCULI CINERARI

Art. 28

Sono disponibili **loculi cinerari** gratuiti ed a pagamento. Quelli gratuiti vengono concessi ai domiciliati per un periodo di 30 anni, rinnovabili per ulteriori periodi di 10 anni a prezzo da definire.

Quelli a pagamento vengono concessi a fr. 800.-- per una durata di 30 anni, rinnovabili per ulteriori periodi di 10 anni a prezzo da definire.

Ove la concessione non venisse rinnovata il loculo tornerà di proprietà del Comune che disporrà secondo le circostanze.

Art. 29

Le iscrizioni sono limitate al nome, al cognome e all'anno di nascita e di morte. Possono essere aggiunti una fotografia e il portafiori.

Le iscrizioni e le dimensioni della fotografia e del portafiori sono uniformi.

Art. 30

In ogni cinerario possono essere riposte le ceneri solo se contenute in apposite urne.

A dipendenza del tipo di cinerario possono essere riposte una o più urne.

Art. 31

Il cinerario non può servire quale ossario.

TITOLO VII Esumazioni

Art. 32

Salvo casi speciali, osservate le disposizioni di legge, nessuna fossa potrà essere toccata se non trascorsi almeno 20 anni dall'inumazione. Le reliquie ivi rinvenute saranno deposte dell'ossario Comunale, oppure risepellite della stessa fossa a profondità maggiore. Tale operazione dovrà aver luogo immediatamente al momento della esumazione e non all'atto della nuova inumazione.

Art. 33

In caso di esumazione di salma per trasporto o per altro, gli interessati dovranno presentare alla Municipalità regolare autorizzazione rilasciata dalla competente Autorità Cantonale.

Art. 34

Tutte le spese inerenti le esumazioni straordinarie restano esclusivamente a carico dei richiedenti.

Art. 35

Alla Municipalit     accordata la facolt  di far eseguire quei lavori che il decoro del Cimitero richiede, obbligando contemporaneamente i proprietari all'esecuzione di quei lavori che si rendessero necessari per mantenere il decoro stesso.

TITOLO VIII Disposizioni finali

Art. 36

Il concetto di tempo indeterminato (art. 27) si applica anche a tutte le concessioni rilasciate in forma di perpetuit  in base alle vecchie disposizioni.

Art. 37

Per tutto quanto non previsto dal regolamento fanno stato le leggi e i regolamenti vigenti. Per casi speciali non previsti n  dal regolamento n  da leggi, il Municipio ha facolt  di decisione.

Art. 38

Il presente regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni ed entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Approvato nella seduta municipale del 18.05.1998

Il Sindaco:
Gustav Buerke

Il Segretario:
Michela Teoldi Belluzzi

Approvato nella seduta del Consiglio Comunale del 15.06.1998

Il Presidente:
Marco Bronzini

Il Segretario:
Michela Teoldi Belluzzi

Approvato dalla Sezione Enti Locali in data 18.08.1998

Il Capo Sezione:
Mauro De Lorenzi

<p>COMUNE DI TREMONA REGOLAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE</p>
--

TITOLO PRIMO: AMMINISTRAZIONE, SORVEGLIANZA	2
Art. 1	2

Art. 2	2
Art. 3	2
Art. 4	2
<u>TITOLO SECONDO: CUSTODE - AFFOSSATORE</u>	<u>2</u>
Art. 5	2
<u>TITOLO TERZO: SEPOLTURE E INUMAZIONI</u>	<u>3</u>
Art. 6	3
Art. 7	3
Art. 8	3
<u>TITOLO QUARTO: EDILIZIA</u>	<u>3</u>
Art. 9	3
Art. 10	3
Art. 11	3
Art. 12	4
Art. 13	4
<u>TITOLO QUINTO: MANUTENZIONE</u>	<u>4</u>
Art. 14	4
Art. 15	4
Art. 16	4
Art. 17	4
Art. 18	5
Art. 19	5
<u>TITOLO SESTO: DISTRIBUZIONE DELLE SEPOLTURE</u>	<u>5</u>
Art. 20	5
Art. 21	5
CAMPI COMUNI	
Art. 22	5
Art. 23	6
PARTICELLE TRENTENNALI	
Art. 24	6
Art. 25	6
Art. 26	6
PARTICELLE A TEMPO INDETERMINATO	
Art. 27	6
LOCULI CINERARI	
Art. 28	7
Art. 29	7
Art. 30	7
Art. 31	7
<u>TITOLO SETTIMO: ESUMAZIONI</u>	<u>7</u>
Art. 32	7
Art. 33	7
Art. 34	8
Art. 35	8

TITOLO OTTAVO: DISPOSIZIONI FINALI	8
Art. 36	8
Art. 37	8
Art. 38	8